

Articolo 1 L'Associazione Sportiva Dilettantistica Nautica Sabazia, costituita secondo quanto previsto dall'art. 36 e segg. del Codice Civile, accettando le direttive del CONI e della FIV, si propone di promuovere, diffondere e praticare gli sports nautici. È un'Associazione aconfessionale, apolitica e non ammette alcuna discriminazione sociale. La sua durata è illimitata. Essa non ha scopo di lucro soggettivo, poiché non vi è la finalità di dividere l'utile tra i soci, anche in forma indiretta ma vi è la finalità di reinvestire gli utili nella associazione per il perseguimento dei fini statutari.

Articolo 2 L'Associazione può affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, confacenti alle attività Sportive nautiche, osservandone i regolamenti. L'Associazione è retta dal presente Statuto che si compone di quattordici articoli e dai Regolamenti in esso previsti.

Articolo 3 L'Associazione ha sede in Anguillara Sabazia, Lungolago di Polline Sp 12/B Km 5,750 00123 Roma, ed ha come colori il bleu e giallo. L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi fini con i contributi dei suoi Associati, con le erogazioni e donazioni di Enti e privati. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. I bilanci preventivi e consuntivi sono redatti dal Consiglio Direttivo e debbono essere approvati dall'Assemblea dei soci.

Articolo 4 L'Associazione ha le seguenti categorie di soci: a) Onorari: coloro che per prestazioni organizzative, per donazioni, per attività agonistica e per dedizione alla Associazione abbiano consentito ed agevolato quelle affermazioni che sono il precipuo scopo dell'Associazione medesima; b) Fondatori: coloro che hanno effettivamente e positivamente contribuito alla fondazione dell'associazione ed alla attuazione delle attrezzature; c) Atleti: coloro che in possesso di speciali attitudini sportive sono scelti per dedicarsi all'attività sportiva agonistica in difesa dei colori dell'Associazione. Essi sono esonerati dal pagamento di qualsiasi tassa, quota o contributo e potranno essere confermati anno per anno; tali soci potranno frequentare i locali dell'Associazione ma non possono condurvi estranei; d) Ordinari: coloro che sono ammessi a fruire degli impianti dell'Associazione.

Articolo 5 I soci hanno diritto a fruire degli impianti dell'Associazione nel rispetto delle norme regolamentatrici. Essi hanno altresì il diritto di partecipare e votare alle Assemblee ad eccezione dei soci Atleti minorenni. Come dovere tutti i soci sono tenuti ad: a) osservare il presente Statuto, i Regolamenti emessi dal Consiglio Direttivo, nonché tutte le norme riguardanti le varie attività della vita sociale ed in genere ogni provvedimento e deliberazione dei competenti organi direttivi ed amministrativi dell'Associazione; b) astenersi da qualsiasi manifestazione che possa arrecare danno agli impianti sociali e disturbo agli altri soci loro

ospiti; c) comunicare entro trenta giorni i cambiamenti di domicilio; d) mantenere comunque un contegno tale da non offendere la sensibilità degli altri soci, limite entro il quale si può espletare una serena e gaia convivenza.

Articolo 6 A carico del socio che commette azioni contrarie all'onore, alla morale o al decoro sia entro la sede dell'Associazione che fuori, o la cui condotta abituale costituisca ostacolo o pregiudizio al buon andamento dell'Associazione, o che non osservi il presente Statuto e i Regolamenti, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari: a) censura verbale; b) deplorazione scritta; c) sospensione temporanea da socio; d) radiazione. I soci che hanno commesso le infrazioni che hanno determinato l'assunzione dei provvedimenti disciplinari sono resi partecipi di essi dal Consiglio Direttivo. Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo, il socio può presentare ricorso direttamente all'Assemblea che deciderà in occasione della prima riunione.

Articolo 7 Possono iscriversi all'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di buona condotta morale e civile, previa domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione e controfirmata almeno da un socio. I cittadini inferiori al 18° anno di età possono essere ammessi previa autorizzazione scritta del padre o dell'esercente ma patria potestà. È facoltà del Consiglio Direttivo accettare o respingere la domanda senza obbligo di rendere nota la motivazione. Una volta iscritti, i soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo. Sono esclusi dal pagamento dei contributi alla Associazione solo i soci atleti come stabilito dall'art. 4 sub c) del presente Statuto. I soci che oltre ad usufruire degli impianti dell'Associazione, lasciano presso la Sede imbarcazioni, motori ed attrezzature sportive di loro proprietà, sono tenuti al pagamento di una quota mensile in «plus» che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9 L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria normalmente entro il mese di aprile su convocazione effettuata almeno 21 giorni prima dal Consiglio Direttivo nella Sede ed alla data da questo fissata per deliberare ogni anno sul bilancio annuale consuntivo e preventivo ed ogni quattro anni per la elezione del Consiglio Direttivo. Le Assemblee sono straordinarie ogni qualvolta nell'ordine del giorno figurino una proposta di modificazione dell'atto costitutivo e/o dello Statuto. Circa la validità delle votazioni è da distinguere: a) per le Assemblee ordinarie, validamente costituite con qualsiasi numero dei soci in seconda convocazione, è sufficiente la metà più uno dei presenti; b) per le Assemblee straordinarie occorrerà il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati in Assemblea, sempre che il numero degli

stessi sia almeno del 50% dei soci aventi diritto di voto.

Articolo 10 Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, disciplinare sportiva ed amministrativa dell'Associazione. Ad essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri e dura in carica 4 anni: a) il Presidente che coincide con la carica di Presidente dell'Associazione. Egli ha la firma sociale e la legale rappresentanza ed impegna quindi l'Associazione verso i terzi nell'ambito però delle decisioni collegialmente assunte dal Consiglio Direttivo; b) il Vice Presidente, che assume le funzioni del Presidente in assenza di questi; c) il Segretario che redige e formalizza le delibere del Consiglio Direttivo ed è responsabile dell'Amministrazione e contabilità dell'Associazione. Egli è l'economista di essa. Il Consiglio Direttivo può essere convocato su richiesta di ciascuno dei suoi componenti ogni qualvolta essi lo ritengano opportuno.

Articolo 11 Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di n. 1 membro effettivo. La carica di revisore non è compatibile con quella del Consiglio Direttivo. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi possono essere invitati dal Presidente dell'Associazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali intervengono senza voto deliberativo. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolarità della gestione contabile, vigila sulle spese straordinarie e deve esprimere con relazione scritta il suo parere motivato sui bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione.

Articolo 12 Lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci con la maggioranza prevista nell'art. 9 sub b). La richiesta di tale convocazione può essere avanzata al Presidente da almeno la metà dei soci. In caso di scioglimento dell'associazione è esclusa la distribuzione tra i soci dell'attivo del patrimonio sociale; attivo e patrimonio sociale, in tal caso, saranno devoluti in favore di altra Associazione Sportiva o Ente che abbia analoghe finalità.

Articolo 13 Per quanto riguarda i Regolamenti interni è facoltà del Consiglio Direttivo emanare regolamenti per disciplinare la vita sociale, l'uso dei locali e servizi ed il funzionamento di essi. L'osservanza di tali regolamenti è strettamente obbligatoria per i soci di tutte le categorie.

Articolo 14 Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Scritto da Administrator

Martedì 05 Febbraio 2013 16:11 - Ultimo aggiornamento Domenica 10 Dicembre 2017 16:24

[SEO by Artio](#)